

N. 3854/14 R.G.N.R.
N. 900/16 R.G.

ORIGINALE

Sent. N. 691/18

Depositata il _____
Data irrevoc. _____
N. _____ camp. penale
N. Reg. Esec. _____
Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI RIETI
SENTENZA

(Art. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, giudice dr. Massimiliano Auriemma
all'udienza del 21/09/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

GIANGIROLAMI MAURO nato il

in Poggio Mirteto ed ivi residente in Via

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

del delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv, 612 comma 2° c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava di gravi attentati all'integrità fisica Di Angelo Roberto telefonando, utilizzando l'utenza _____, ad A _____ G. _____ intestatario ed utilizzatore dell'utenza _____, e nonchè a P _____ M: _____ el intestatario ed utilizzatore dell'utenza _____, e proferendo nel corso delle telefonate parole del tipo "Di al tuo capo che ce deve da li soldi, se non ci da li soldi gli strappo le palle e me le metto in bocca"

In Torrita Tiberina il 19.11.2014

Parte civile: D'Angelo Roberto assistito e difeso dall'avv. Alessandro Vannucci

P.M: V.P.O. Dr.ssa Rossi.

DIFESA: avv. Anna Cecilia di fiducia del Foro di Rieti

Le parti hanno concluso nel modo che segue:

P.M.: chiede sentenza di condanna, previa derubricazione nella fattispecie ex art. 612 co 1, concesse le attenuanti generiche, €. 400,00 di multa.

P.C.: riconoscere la responsabilità penale dell'imputato con condanna al risarcimento dei danni subiti e al pagamento delle spese legali come da nota depositata.

DIFESA: assoluzione ex art. 530 c.p.p., in subordine assoluzione ex art. 131 bis c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato era citato a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere dei delitti di cui ai capi di imputazione.

La minaccia è un delitto contro la libertà individuale della persona.

Si tratta di un reato che ha natura di pericolo, in quanto può rappresentare l'antefatto di atti lesivi concreti; tuttavia, ogni minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza, delle condizioni dell'agente e dell'effetto sulla vittima.

Il principale elemento costitutivo del reato è proprio la prospettazione di un ingiusto danno, tale da limitare la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende, in maniera diretta o commissionata, dall'agente.

Non rientrano, quindi, nella categoria le semplici imprecazioni o gli insulti.

Affinché la minaccia sia perseguibile, non è condizione necessaria la presenza, al compimento del fatto, della persona interessata; è infatti sufficiente che quest'ultima ne risulti informata, anche indirettamente da altri soggetti, a patto sia rilevabile la volontà dell'agente di produrre il vero e proprio risultato di intimorire la persona offesa.

Inoltre, tale reato non si prospetta soltanto in presenza di atti intimidatori espressi in forma verbale: possono rientrare nella minaccia anche gli strumenti comunicativi più svariati, come scritti, gesti, sms o e-mail.

La gravità della minaccia, infine, non dipende unicamente dal suo contenuto, ossia dal male concreto prospettato, bensì dallo stesso turbamento espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti.

Ai fini del delitto di minaccia, l'idoneità intimidatoria di una frase pronunciata, pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dall'art. 612 c.p., deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento (Corte di Cassazione, Sez. V Penale - Sentenza 16 giugno 2016, n.25080).

Nella fattispecie, durante il dibattimento, escussi i testimoni, è emerso che la parte civile non ha ricevuto le minacce per vie brevi direttamente, ma gli sono state riferite da due suoi dipendenti che avrebbero ricevuto una telefonata, nella quale l'imputato avrebbe minacciato la parte civile.

In realtà, escussi i due dipendenti, questi hanno confermato la minaccia, ma hanno riferito di non aver riconosciuto la voce e non hanno mai riferito alla parte civile che fosse stato l'imputato.

E' emerso altresì che l'imputato ha fatto una vertenza con la parte civile, suo ex datore di lavoro a seguito del licenziamento e questo rende le dichiarazioni della stessa meno attendibili dei due dipendenti escussi.

Per questi motivi deve andare assolto l'imputato.


P.Q.M.

Visti gli art. 530 c.p.p.,

assolve l'imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata nel termine di giorni 90.

Rieti 21.09.2018



Il Giudice
Dott. Massimiliano Auriemma

N.° 3854/14 Reg. Gen. Not. Reato
N.° 900/16 Reg. Gen. Dibatt.

C/CIANGIROUSTI D.



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
In composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visti gli art. 530 c.p.p.,

assolve l'imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata nel termine di giorni 90.

Rieti 21.09.2018

Il Giudice
Dott. Massimiliano Auriemma